

N. 172-690-891-1783-2003-2020-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 6 novembre 2003

(Relatore: **FRANCESCA MARTINI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 172, d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI

Norme sugli asili nido e sui servizi integrativi

Presentata il 30 maggio 2001

n. 690, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURCO, VIOLANTE, BOLOGNESI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AN-
GIONI, BATTAGLIA, BELLINI, BONITO, CALZOLAIO, CAPITELLI,
CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, COLUCCINI, CRISCI, DI SERIO,
FILIPPESCHI, FRANCI, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GRIGNAF-
FINI, GRILLINI, INNOCENTI, KESSLER, LABATE, LUCÀ, LUCIDI,
LULLI, LUMIA, MAGNOLFI, MANCINI, MARAN, RAFFAELLA MA-
RIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MOTTA, NIEDDU, NIGRA, OLIVIERI,
OTTONE, PISA, POLLASTRINI, PREDÀ, QUARTIANI, ROTUNDO,
RUZZANTE, SANDI, SERENI, TOLOTTI, TRUPIA, ZANOTTI, ZUNINO**

Norme per lo sviluppo e per la qualificazione
del sistema dei servizi per la prima infanzia

Presentata il 12 giugno 2001

n. 891, d'iniziativa del deputato VALPIANA

L'asilo nido: un'opportunità per le bambine e i bambini

Presentata il 19 giugno 2001

n. 1783, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSSOLINI, GAMBA, LISI, BRIGUGLIO, CASTELLANI

Nuove norme in materia di asili nido
e definizione dei servizi integrativi

Presentata il 17 ottobre 2001

n. 2003, d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Norme per promuovere l'istituzione di asili nido
e scuole materne nei luoghi di lavoro

Presentata il 21 novembre 2001

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 2020

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**MARONI**)

E DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
(**PRESTIGIACOMO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(**LA LOGGIA**)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**SCAJOLA**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TREMONTI**)

Piano nazionale degli asili nido

Presentato il 23 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggi l'Italia si trova al penultimo posto a livello europeo per tasso di natalità. Dopo il *baby boom* degli anni 50 e 60 la percentuale dei nuovi nati si è andata via via assottigliando toccando i minimi storici e attestandosi ora a 1,25 figli per coppia.

Anche quest'anno, come avviene ormai da 10 anni, il saldo naturale della popolazione risulta negativo. Anche se, su base regionale, il « bilancio demografico nazionale 2002 » dell'Istat registra incrementi positivi della natalità in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Lazio, ed anzi è proprio la Lombardia a rappresentare l'eccezione a livello nazionale con l'unico saldo naturale positivo.

Senza l'articolazione di interventi normativi a sostegno della famiglia, ed in particolare delle giovani coppie che si trovano nella fase procreativa, ci troveremo con una situazione demografica squilibrata in modo sempre più accentuato rispetto alla fascia anziana della popolazione con un decremento esponenziale dei minori che dagli attuali 8 milioni di minori da 0 a 14 anni, nel 2050 potrebbero scendere, con l'attuale *trend*, a 5 milioni. Nell'ambito degli interventi riconosciuti come prioritari e inderogabili vi è senza dubbio quello in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Questo poiché la possibilità di trovare una risposta concreta in materia che si contraddistingua secondo i criteri di diversificazione, flessibilità e capillarizzazione sul territorio accompagnata da qualità dell'accoglienza e dei contenuti educativi e pedagogici, rappresenta un fattore strategico per il futuro e la crescita delle famiglie. Va infatti sottolineato che i mutamenti sopravvenuti a livello sociale negli ultimi decenni hanno visto una radicale evoluzione dei modelli familiari, dalla famiglia allargata a quella mononucleare.

La condizione femminile è inoltre profondamente mutata rispetto all'epoca in

cui veniva approvata la legge attualmente vigente, da cui ci separano 32 anni.

Oltre un trentennio che ha visto le donne entrare in misura cospicua nel mondo del lavoro e con un *trend* in continuo aumento, nonché addirittura una presenza preponderante di iscritte all'università e quindi con un livello di accesso assai diffuso ai più alti gradi di istruzione. A partire dai primi anni 70 e sino al gennaio 2001 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno disciplinato con numerosi provvedimenti la materia degli asili nido, in assenza di un quadro normativo nazionale di riferimento che recepisce appieno l'evoluzione sociale e le esperienze innovative che si andavano via via sviluppando sul territorio.

Da ultimo è intervenuta in maniera dirompente la legge finanziaria 2002 costituendo, con il suo articolo 70, un fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo 24 anni di assenza di un finanziamento finalizzato e con 300 milioni di euro per i primi 3 anni; risorse che sono già state ripartite per le prime due *tranche* alle regioni e vanno ad integrare finanziariamente e a rivitalizzare le progettualità regionali e degli enti locali in materia.

Il carattere profondamente innovativo delle nuove norme che andremo ad approvare è quello di un radicale mutamento di mentalità e di approccio all'organizzazione dei servizi per i bambini da 3 a 36 mesi d'età. Il provvedimento concepisce e istituzionalizza per la prima volta l'idea di un sistema articolato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Sistema cui concorrono il pubblico, il privato sociale ed il privato, con l'obiettivo di creare sul territorio un'offerta flessibile e differenziata di qualità. Un particolare rilievo assume nel provvedimento la centralità della famiglia, anche attraverso le sue formazioni associative, poiché sempre più

ampio deve essere il suo protagonismo, la capacità di espressione della sua libertà di scelta educativa e le forme di partecipazione che può mettere in atto, anche nelle scelte gestionali e nella verifica della qualità dei servizi.

In accordo, inoltre, con l'articolo 117 comma 1, lettera *m*), nel testo, della Costituzione, ampio spazio assume, nel testo, l'accordo tra Stato, regioni ed enti locali in materia di regolamentazione delle tipologie dei servizi. Il provvedimento si propone, infatti, come cornice normativa di riferimento che permetta al meglio lo sviluppo dei servizi sul territorio costituendo uno strumento di completamento a quanto già statuito dalle leggi finanziarie del 2002 e 2003, che disponevano le risorse economiche ed alcune direttrici di intervento con particolare riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro.

Il nostro obiettivo è, pertanto, quello di coniugare l'obiettivo prioritario della centralità dei bambini e dei loro bisogni con le esigenze delle famiglie nella prospettiva della qualità e di un sistema che, anche attraverso la ricerca scientifica, adegui il nostro Paese ai migliori esempi europei, ampliando in maniera cospicua l'offerta e venendo incontro alle esigenze concrete delle famiglie.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

I progetti di legge in esame disciplinano la materia dei servizi per la prima infanzia e sono finalizzati al potenziamento e alla riqualificazione delle strutture esistenti, garantendo *standard* omogenei e più elevati dal punto di vista qualitativo su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la normativa vigente in materia, si ricorda che l'asilo nido è sorto in Italia come servizio pubblico per la fascia di età fino a tre anni con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che ha definito l'assistenza negli asili nido come un servizio sociale di interesse pubblico e ha affidato alle regioni, con proprie leggi, il compito di fissare i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli

asili nido, in modo da garantire la rispondenza alle esigenze della famiglia, sotto i due profili della localizzazione e del funzionamento; la partecipazione alla gestione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio; dotazioni di personale qualificato sufficienti ed idonee a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino; requisiti tecnici, edilizi e organizzativi che garantiscano al bambino uno sviluppo armonico.

È quindi intervenuta la legge 29 novembre 1977, n. 891, «Norme per il finanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva n. 1044/1971», che ha istituito un «Fondo integrativo per gli asili nido» a favore delle regioni, alimentato dai contributi di cui alla legge n. 1044/71 e da un contributo di 20 miliardi di lire a carico dello Stato, al fine di completare il piano di costruzione degli asili nido. Fa capo al Ministro della sanità provvedere annualmente alla ripartizione del fondo in base al fabbisogno e all'effettivo stato di attuazione del piano, mentre le regioni stabiliscono annualmente l'entità dei contributi ai comuni sia per la costruzione, impianto e arredamento degli asili nido previsti dal precedente piano quinquennale, che per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido stessi.

Più di recente, è intervenuto il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, emanato in attuazione della legge quadro n. 328 del 2000, che ha disciplinato il nuovo sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Il Piano prevede espressamente l'assegnazione di una quota delle c.d. «risorse indistinte» del Fondo nazionale per le politiche sociali per il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, attraverso la qualificazione dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi; tra cui spazi di gioco di libero accesso per bambini da 0 a 3 anni con la presenza di genitori, nonni e altri parenti, nonché di operatori di supporto alle funzioni genitoriali.

Va, infine, ricordata, come già accennato, la normativa regionale, in base alla

quale, a partire dal 1972, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno disciplinato con numerosi provvedimenti (leggi, regolamenti, delibere del Consiglio) la materia degli asili nido.

Occorre, da ultimo, segnalare che l'approvazione del testo in esame comporta l'abrogazione delle citate leggi n. 1044 del 1971 e n. 891 del 1977.

2. Istruttoria legislativa svolta.

2.1 Audizioni informali.

Al fine di approfondire le tematiche oggetto delle proposte di legge in discussione la Commissione affari sociali ha istituito un Comitato ristretto, nel cui ambito svolgere alcune audizioni informali, nonché elaborare un testo unificato. In tale sede sono stati pertanto auditi rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI, della Confederazione delle province e dei comuni del Nord (CONORD), della Lega delle autonomie locali, del Forum del terzo settore, del Forum delle famiglie, del Centro nazionale di documentazione e analisi per la prima infanzia e l'adolescenza ed, infine, rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, che hanno fornito al Comitato chiarimenti in ordine ai vari aspetti riguardanti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2.2. Pareri espressi dalle Commissioni.

Sul testo quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente sono stati richiesti i pareri delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, XI e della Commissione per le questioni regionali.

La Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con una osservazione, che è stata recepita nel testo.

La Commissione Giustizia e la Commissione Ambiente hanno espresso nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

La Commissione Finanze e la Commissione Cultura hanno espresso parere favorevole.

La Commissione Lavoro parere favorevole con una condizione, puntualmente recepita nel testo.

Per quanto riguarda la V Commissione bilancio, in data 13 febbraio 2003, è stato deliberato di richiedere la relazione tecnica al Governo ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

L'esame in sede referente è stato pertanto sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio. Tuttavia, non pervenendo alla V Commissione la relazione tecnica richiesta ed essendo il provvedimento stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre, la XII Commissione ha ritenuto necessario riprendere l'esame in sede referente al fine di approvare alcuni emendamenti relativi alle parti del testo attinenti agli aspetti finanziari.

Il nuovo testo risultante dagli ulteriori emendamenti è stato quindi trasmesso alle Commissioni I e V. La I Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione lo darà direttamente all'Assemblea.

3. Illustrazione dell'articolato.

Il testo licenziato dalla Commissione, che si compone di dieci articoli, nel dettare una disciplina organica della materia, chiarisce, innanzitutto, i principi generali che regolano i servizi socio-educativi per la prima infanzia, considerandoli quali servizi di interesse pubblico destinati ai bambini dai tre ai trentasei mesi e alle loro famiglie.

Tali strutture hanno lo scopo di favorire la crescita armoniosa dei bambini, di prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio, valorizzare la cultura della solidarietà ed affiancare le famiglie nei loro compiti educativi favorendo, altresì, l'accesso e la permanenza dei genitori nel mondo del lavoro.

Si evidenzia, inoltre, che i servizi per la prima infanzia sono forniti, nel rispetto della libertà di scelta delle famiglie, dalle

pubbliche amministrazioni, dal privato sociale e dai privati.

L'articolo 2, intitolato « Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia », è composto di due commi: nel primo si specificano i vari servizi che concorrono a formare il sistema territoriale, cioè gli asili nido, i servizi integrativi e quelli innovativi che insieme, in modo flessibile e differenziato, devono rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie; nel secondo comma si evidenziano i principi generali che regolano tale sistema, tra cui l'attiva partecipazione dei genitori nella definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, il diritto all'inserimento dei bambini disabili, che poi all'articolo 6, comma 1, lettera *h*) è sviluppato nel senso di una particolare attenzione alle loro esigenze, il sostegno alle famiglie composte di un unico genitore e la compartecipazione economica dei genitori, in rapporto al reddito, al costo di gestione dei servizi.

L'articolo 3, relativo agli asili nido, delinea le caratteristiche socio-educative del servizio di asilo nido ed evidenzia in particolare il grado di flessibilità del servizio in rapporto ai bisogni dei piccoli utenti e delle loro famiglie.

L'articolo 4, relativo ai servizi integrativi, indica nelle regioni e nei comuni i soggetti atti a promuovere i servizi integrativi agli asili nido, diversificati tra loro sia per offerte educative che per modalità strutturali e di frequenza, finalizzati a consentire la frequenza diversificata nell'intera giornata attraverso l'utilizzo delle strutture degli asili nido o di appositi spazi; agevolare la creazione di nidi integrati presso la scuola materna; favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia. Tali iniziative sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche.

L'articolo 5, riguardante i servizi innovativi, è composto di due commi: il primo comma attribuisce alle regioni e ai comuni il compito di favorire l'attivazione di servizi innovativi quali micro nidi e asili nido nei luoghi di lavoro, nidi familiari o di

caseggiato, destinati ad accogliere bambini residenti rispettivamente in uno o più complessi abitativi limitrofi; il secondo comma prevede l'istituzione di micro nidi o asili nido aziendali presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

L'articolo 6 contempla un accordo tra Stato, regioni ed enti locali, nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-città di strumenti unitari di rilevazione delle esigenze in materia, criteri generali e modalità organizzative e strutturali che possano garantire *standard* omogenei su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 7, al fine di promuovere la ricerca scientifica in materia di servizi per la prima infanzia, prevede l'istituzione di una Commissione tecnico scientifica, con funzioni di studio e di proposta, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composta da cinque esperti in materia, di cui uno esperto in psico-pedagogia dell'*handicap*, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'articolo 7, nel testo licenziato dalla Commissione, tiene conto della condizione apposta nel parere della Commissione lavoro.

L'articolo 8, novellando la legge n. 451 del 1997 istitutiva della Commissione bicamerale per l'infanzia, attribuisce ad essa funzioni di monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia di servizi per la prima infanzia. Inoltre, introducendo una novella anche alla legge n. 285 del 1997 recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, stabilisce che nella relazione da inviare al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di attuazione della legge medesima — prevista dall'articolo 10 della stessa legge —, siano specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

L'articolo 9 definisce gli oneri finanziari previsti e con l'articolo 10 si abroga la normativa vigente.

Francesca MARTINI, *Relatore*

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C. 172 ed abbinata recante nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia,

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono finalizzate a garantire l'attuazione dei diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e che quindi appaiono incidere sulla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'accordo tra lo Stato, le regioni e gli enti locali teso a favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi deve avere come finalità quelle di garantire i livelli essenziali di tali servizi su tutto il territorio nazionale attraverso la collocazione del contenuto della lettera *c)* tra le finalità generali enunciate nell'alinfa del medesimo articolo.

(Parere espresso il 5 febbraio 2003)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge A.C. 172 ed abbinata recante nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

ricordato il parere espresso in data 5 febbraio 2003, e preso atto che la Commissione di merito ha recepito l'osservazione in esso contenuta;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 5 novembre 2003)

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo in oggetto,
esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione finanze,
esaminato il nuovo testo dei progetti di legge n. 172 ed abbinati,
recante « Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la
prima infanzia », come modificato dagli emendamenti approvati,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 172 e
abbinata, recante « Nuove norme in materia di servizi socio-educativi
per la prima infanzia », come risultante dagli emendamenti approvati,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 172 e abbinata, « Nuove norme in materia dei servizi socio-educativi per la prima infanzia »,

rilevato che il contenuto del provvedimento reca disposizioni che non investono profili di specifica competenza della stessa Commissione,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 172 ed abbinata in materia di servizi socio-integrativi per la prima infanzia,

apprezzata la valenza sociale del provvedimento anche per favorire la conciliazione tra esigenze di lavoro, educative e di cura dei figli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7 sia stabilita la durata massima dell'incarico degli esperti, eventualmente rinnovabile.

TESTO

UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30, 31 e 117, primo comma, lettera *m*), della Costituzione e con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, detta i principi generali che regolano i servizi socio-educativi per la prima infanzia quali servizi di interesse pubblico destinati ai bambini in età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie. Tali servizi, volti a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini e ad affiancare le famiglie nei loro compiti educativi, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dal privato sociale e dai privati, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

3. I servizi socio-educativi per la prima infanzia prevengono e rimuovono le condizioni di svantaggio e di discriminazione e valorizzano la cultura della solidarietà.

4. La presente legge sostiene, altresì, l'accesso e la permanenza dei genitori nel mondo del lavoro, favorendo la conciliazione tra esigenze lavorative, educative, di cura e di pari opportunità.

ART. 2.

(Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).

1. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con-

corrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi. Tale sistema è organizzato in modo da garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

2. I principi generali che regolano il sistema sono i seguenti:

a) partecipazione attiva dei genitori alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza e della qualità dei servizi stessi;

b) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra enti locali e soggetti gestori pubblici e privati;

c) continuità con la scuola dell'infanzia e collaborazione con i servizi socio-sanitari;

d) diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

e) sostegno alle famiglie monogenitoriali;

f) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi in rapporto al reddito, prevedendo l'esonero dal pagamento per particolari situazioni di disagio sociale ed economico.

ART. 3.

(Asili nido).

1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per i bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi ed offre un luogo di accoglienza e cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche del bambino.

2. In rapporto ai bisogni dei bambini, alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori e alle esigenze locali possono essere previste modalità di funzionamento

dell'asilo nido diversificate per tempi di apertura, modalità di iscrizione, orari di frequenza e progetti pedagogici.

ART. 4.

(Servizi integrativi).

1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, promuovono l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo.

2. I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono finalizzati:

a) a consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;

b) ad agevolare la realizzazione di nidi integrati presso le scuole dell'infanzia;

c) a favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di appositi progetti educativo-formativi.

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia.

ART. 5.

(Servizi innovativi).

1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, favoriscono la realizzazione di servizi innovativi quali:

a) micro nidi all'interno dei luoghi di lavoro, improntati a criteri di particolare flessibilità organizzativa, che tengano conto delle peculiarità strutturali dei luoghi stessi e delle esigenze dei genitori lavoratori;

b) asili nido all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori ed eventualmente dei residenti nel territorio limitrofo;

c) nidi familiari organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, presso il proprio domicilio o presso quello di educatori appositamente reclutati;

d) nidi di caseggiato organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, e destinati all'accoglienza di bambini residenti in uno o più complessi abitativi limitrofi.

2. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nell'ambito del proprio ordinamento e della propria organizzazione provvedono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ad istituire le strutture di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

ART. 6.

(Accordo tra Stato, regioni ed enti locali).

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e al fine di garantire i livelli essenziali dei servizi stessi attraverso la definizione di *standard* qualitativi e organizzativi omogenei sull'intero territorio nazionale, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, concordano in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) gli strumenti unitari di rilevazione delle esigenze in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) i criteri generali per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) i requisiti, diversificati per tipologia, sulla base dei quali i comuni autoriz-

zano il funzionamento dei servizi, li accreditano ed esercitano su di essi la funzione di vigilanza;

d) gli obiettivi generali di ciascun progetto pedagogico differenziato per tipologia di servizio;

e) le modalità di collaborazione attiva tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità pedagogica del percorso di crescita dei bambini;

f) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;

g) i programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio;

h) le modalità organizzative e strutturali, con particolare riferimento alla dotazione di personale aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato ed adeguato agli specifici bisogni dei bambini disabili;

i) i profili professionali e i titoli di studio degli educatori di infanzia;

l) i criteri per la riqualificazione e l'aggiornamento degli educatori di infanzia.

ART. 7.

(Promozione della ricerca scientifica).

1. Lo Stato promuove la ricerca scientifica in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. A tale scopo è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Commissione permanente con compiti di studio e di proposta, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione è composta da cinque esperti in materia di prima infanzia, di cui uno esperto in psico-pedagogia del-

l'*handicap* in età evolutiva, nominati con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Ai componenti della Commissione non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.

ART. 8.

(Monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. La Commissione svolge altresì attività di monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia ».

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella relazione devono essere specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia ».

3. L'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *(Relazione al Parlamento).* —
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9. Nella relazione devono essere specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia ».

ART. 9.

(Oneri finanziari).

1. Le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni in materia di servizi socio-

educativi per la prima infanzia nei limiti delle proprie risorse di bilancio nonché delle risorse stanziato dal Fondo di cui ai commi 1, 3 e 8 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cui ripartizione è effettuata con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo.

2. La deroga di cui al comma 7 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è estesa al finanziamento delle opere relative alla realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

ART. 10.

(Abrogazioni).

1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, e la legge 29 novembre 1977, n. 891, sono abrogate.

